

L'emergenza sanitaria porta i bilanci 2019 fino a luglio

Nell'art. [106](#) del DL 18/2020 (c.d. "Cura Italia") hanno trovato conferma sia la **proroga** dei termini per l'approvazione del bilancio 2019, che le misure volte a **facilitare** lo svolgimento delle assemblee, a prescindere dall'argomento posto all'ordine del giorno.

È stabilito, innanzitutto, e in via generale, che, in deroga a quanto previsto dagli [artt. 2364](#) comma 2 c.c. (per le spa e le sapa) e [2478-bis](#) comma 1 c.c. (per le srl), o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria di tutte le società è convocata **entro centottanta giorni** dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro il prossimo 28 giugno (che, peraltro, si tenga presente, cade di domenica). L'utilizzo di tale termine più ampio – come precisato dalle news legislative Assonime rese pubbliche ieri – si presenta quale mera **facoltà**. Le società, quindi, possono tenere l'assemblea nella data più adeguata rispetto alle proprie esigenze (per il pagamento dei dividendi o per l'adozione di decisioni ulteriori rispetto all'approvazione del bilancio). Ad ogni modo, l'utilizzo del termine più ampio non deve essere motivato dalla società. Esso, inoltre, dovrebbe essere riferito alla data di prima convocazione dell'assemblea.

È stabilito, inoltre, sempre in via generale, che, con l'avviso di convocazione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, le spa, le sapa, le srl, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono (ma, anche qui, non sono obbligate) prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante **mezzi di telecomunicazione** (in relazione a tale ultimo profilo, quindi, viene recepito, a livello normativo, quanto prospettato dal Comitato Triveneto dei Notai, nella massima [H.B.39](#), con riguardo alle spa "chiuse").

Tutte le società sopra ricordate possono, inoltre, prevedere che l'assemblea si svolga, "**anche esclusivamente**", mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli [artt. 2370](#) comma 4, [2479-bis](#) comma 4 e [2538](#) comma 6 c.c., senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Si tratta di previsioni che, tramite il riferimento a uno svolgimento "anche esclusivamente" mediante mezzi di telecomunicazione, sembrano spingersi oltre la linea tracciata dalla massima n. [187/2020](#) del Consiglio notarile di Milano, che parrebbe comunque riferirsi a un luogo di convocazione

MC SYSTEM STUDIO
ELABORAZIONE DATI
CONTROLLO DI GESTIONE
ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE
UFFICIO C.A.A.F.

dell'assemblea. In pratica, sembrerebbe praticabile una convocazione dell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione senza indicare **alcun luogo di convocazione**, ma, eventualmente, limitandosi a precisare che si considera luogo di svolgimento dell'assemblea quello in cui si trova il segretario, che dovrà verbalizzare la riunione.

Con particolare riguardo alle srl, ancora, si tiene conto della peculiarità che consente loro l'espressione del voto mediante **consultazione scritta** o mediante consenso espresso per iscritto, *ex* 2479 comma 3 c.c., precisandosi come tale modalità operativa possa essere sempre utilizzata, anche in deroga ai limiti previsti dall'[art. 2479](#) comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie. Tali modalità, quindi, possono essere utilizzate anche quando: non siano previste dall'atto costitutivo; la decisione riguardi modifiche dell'atto costitutivo oppure decisioni relative a operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci o perdite del capitale superiore a un terzo; vi sia una richiesta di utilizzare la deliberazione assembleare da parte di amministratori o di un numero qualificato di soci (*cf.* le news legislative Assonime).

Nel contesto delle società quotate, poi, si facilita il ricorso all'istituto del "**rappresentante designato**" dalla società ai sensi dell'[art. 135-undecies](#) del DLgs. 58/1998. La possibilità di designazione, infatti, vale anche ove lo statuto disponga diversamente ed è altresì consentito prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'[art. 135-undecies](#) del DLgs. 58/1998; a esso, inoltre, possono essere conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'[art. 135-novies](#) del DLgs. 58/1998, in deroga all'[art. 135-undecies](#) comma 4 del DLgs. 58/1998. Si tratta di soluzioni tese ad agevolare la partecipazione di **investitori istituzionali esteri** che, normalmente, delegano un rappresentante che, a sua volta, potrà delegare il rappresentante designato (così ancora le news legislative Assonime).

Si ricorda, infine, che le previsioni di cui sopra si applicano alle assemblee convocate **entro il 31 luglio 2020**, o comunque, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19. Tali previsioni, quindi, dovrebbero valere anche per le assemblee di approvazione del bilancio 2019 che, in prima convocazione, non dovessero raggiungere i prescritti *quorum* costitutivi (da riconvocare entro trenta giorni dalla data della prima convocazione).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

MC SYSTEM STUDIO

Rag. Lara Castelli
Rag. Roberto Galeotti